

ATTO N. 532/BIS

---

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente**

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Relatore di maggioranza Consigliere Gianfranco Chiacchieroni  
Relatore di minoranza Consigliere Raffaele Nevi  
*(Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)*  
*(Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno)*

SUL

**D**ISEGNO DI LEGGE

recante il seguente titolo:

***“Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale  
dell'Umbria”***

*Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 12 ottobre 2011*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 12 ottobre 2011*



COMUNICAZIONE  
DELLA II COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente, nella seduta odierna, ha esaminato l'atto n. 532 assegnato in sede redigente ed esaminato in sede referente ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno.

Ha espresso ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento interno medesimo parere favorevole sul testo così come risulta modificato avente il seguente titolo: "Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria".

Inoltre, ha nominato quali relatori al Consiglio, per la maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Nevi ed ha autorizzato lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno medesimo.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell’Umbria”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13 luglio 2011 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della II Commissione consiliare permanente ed in sede consultiva alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 532);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

ATTESO altresì che il titolo del disegno di legge risulta così modificato:”Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale “;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare medesima illustrate oralmente ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal Consigliere Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 532/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;


*con votazione separata articolo per articolo nonché  
con votazione finale sull’intera legge che ha  
registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti  
di astensione, espressi nei modi di legge dai ...  
Consiglieri presenti e votanti*

## DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: “Norme per la valorizzazione **delle risorse e del territorio rurale dell’Umbria**”, composta di n. 4 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale.	1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale, <b>con specifico riferimento a quella turistica.</b>
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o società strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.	2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o società strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, <b>secondo quanto previsto dall'articolo 2.</b>
Art. 2 (Programma annuale)	Art. 2 (Programmazione)
1. <del>Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale adotta un programma annuale che individua</del> gli ambiti prioritari di intervento e le iniziative da realizzare, sulla base delle risorse disponibili di bilancio.	1. <b>Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale adotta il programma triennale da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.</b>
	2. <b>La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno approva il piano annuale che individua</b> gli ambiti prioritari di intervento e le iniziative da realizzare, sulla base delle risorse disponibili di bilancio. <b>Il piano approvato è trasmesso</b>



	<b>al Consiglio regionale.</b>
2. Le iniziative inserite nel programma favoriscono anche lo sviluppo della comunicazione multimediale con l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	IDEM
3. Per le iniziative finanziate ai sensi della presente legge che dovessero configurarsi come aiuti alle imprese i relativi finanziamenti sono concessi in conformità con la normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di importanza minore ("de minimis").	IDEM
Art. 3 (Norma finanziaria)	Art. 3 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 300.000,00 con imputazione all'unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione dei prodotti agroalimentari" (capitolo 3562 n.i. ).	IDEM
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:	IDEM
a) quanto a euro 200.000,00, con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011;	
b) quanto a euro 100.000,00 con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.3.002 (cap. 9790) del bilancio di previsione 2011.	
3. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 46 della vigente legge regionale di contabilità n. 13 del 28/2/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.	IDEM
4. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi	IDEM



dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.	
	<b>Art. 4</b> <b>(Norme di prima applicazione)</b>
	<b>1. Gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2, sono predisposti a partire dall'anno 2012.</b>
	<b>2. Per gli interventi riferibili all'anno 2011 la Giunta regionale approva il piano annuale stralcio.</b>